



Il Presidente della Repubblica

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'articolo 23-ter, recante *"disposizioni in materia di trattamenti economici"*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante *"Codice della protezione civile"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023, nel territorio dei comuni di Firenze, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante *"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"*;

VISTO il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante *"Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatisi a far data dal 1° maggio 2023"*, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, il quale ha previsto la nomina, fino al 30 giugno 2024, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, di un Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dalla citata alluvione;

VISTA la legge 31 luglio 2023, n. 100, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"* che, all'articolo 1, comma 1, ha convertito in legge, con modificazioni, il citato decreto-legge n. 61 del 2023 e, al comma 2, ha abrogato, a decorrere dal 1° agosto 2023, il citato decreto-legge n. 88 del 2023, stabilendo che *"[...] Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 88 del 2023."*;



Il Presidente della Repubblica

DECRETA

ART. 1

(Proroga dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, l'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione, conferito al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, è prorogato fino al 31 dicembre 2024.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1, può essere revocato con le medesime modalità previste per la nomina, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

ART. 2

(Compiti e funzioni)

1. Al Commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, spettano le funzioni indicate dall'articolo 20-ter del citato decreto-legge n.61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n.100 del 2023, ed ogni altra funzione o compito attribuitogli dal medesimo decreto-legge, nel rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio in esso stabiliti.

ART.3

(Compenso del Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Fermo rimanendo il limite massimo retributivo di legge, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al successivo comma, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo, nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
2. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Commissario straordinario è attribuito un compenso nella misura massima prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La parte fissa del compenso è liquidata mensilmente. La parte variabile è liquidata, in un'unica soluzione, alla fine di ciascun anno di mandato ed è subordinata alla valutazione dell'autorità politica competente, del raggiungimento degli obiettivi assegnati e del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento.
3. In caso di revoca dell'incarico, al Commissario straordinario spetta esclusivamente il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.



Il Presidente della Repubblica

ART. 4

(Oneri)

1. Per lo svolgimento del presente incarico il Commissario straordinario si avvale di una contabilità speciale a lui intestata, ai sensi dell'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del citato decreto-legge n.61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n.100 del 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 del presente decreto, si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 20-*ter*, commi 6 e 10, e 20-*quinquies*, comma 4, del citato decreto-legge n.61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n.100 del 2023.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

ROMA Addì 21 GIUGNO 2024

Dato a

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2634/2024
Roma 26.06.2024
IL REVISORE

IL DIRIGENTE



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Si attesta che il provvedimento numero SN del 21/06/2024, con oggetto PRESIDENZA - DPR del 21 giugno 2024 - Proroga fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 - generale di corpo d'armata, Francesco Paolo FIGLIUOLO pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0040173 - Ingresso - 27/06/2024 - 14:47 ed è stato ammesso alla registrazione il 01/07/2024 n. 1899

Il Magistrato Istruttore
DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)

